

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE D'USO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE "FRATELLI SORBATTI" IN VIA SELVA A MONTAPPONE

L'anno 2024, addì ... del mese di novembre

T R A

Il Comune di Montappone (FM), rappresentato dal Sindaco Mario Clementi, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, - Cod. Fisc. del Comune 81001810449, in seguito chiamato anche "Concedente" o "Comune."

E

_____nato _____ a
_____il_____.... il quale interviene al presente
atto in qualità di Presidente della Associazione/Società
Sportiva_____ chiamata, in seguito "Concessionario,
Affidatario , o Associazione."

PREMESSO CHE

- con deliberazione di G.C. n. 44 del 05/09/2024 sono stati approvati gli indirizzi per l'affidamento della gestione in convenzione a terzi dell'impianto sportivo per il calcio sito in via Selva;
- con determinazione dell'Area Amministrativa n. 64 del 02/10/2024, si è proceduto all'approvazione dello schema di convenzione al fine di indire una manifestazione d'interesse per l'affidamento in concessione del suddetto impianto sportivo.

Ritenuto opportuno:

- per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali che i rapporti tra il concessionario e il concedente siano regolati da appositi atti convenzionali;
- che nello schema di convenzione debbano essere stabiliti i criteri per l'uso degli impianti sportivi, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici, nonché i reciproci diritti ed obblighi.

DATO ATTO CHE:

- gli impianti sportivi dovranno essere utilizzati principalmente per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa al fine di soddisfare gli interessi generali della collettività e, in particolare, in favore dei giovani;
- dovrà essere garantita la massima valorizzazione dell'attività sportiva nel territorio di Montappone e gli impianti dovranno rappresentare un polo attrattivo in senso ampio

- per la comunità locale;
- in ossequio al principio di valorizzazione di tutte le forme associative di cui all'articolo 8 del D. Lgs. n. 267/2000, in particolare di quelle operanti sul territorio comunale, ed al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, si dovrà realizzare una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra gli altri, associazioni e società sportive dilettantistiche, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi “partecipata” al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero;
 - la gestione degli impianti dovrà concorrere alla realizzazione sul territorio di iniziative, di eventi ed attività di particolare pregio, in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni, allo scopo di ottimizzare l'uso degli impianti comunali e di creare al loro interno importanti momenti di aggregazione per i cittadini.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto

1. Il Comune di Montappone affida in concessione, per le proprie finalità sportive e sociali a _____ l'impianto sportivo per l'attività di gioco calcio sito in via Selva, con le relative pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trova, nell'ubicazione e nella consistenza attuale.
2. La concessione ha per oggetto la gestione dell'impianto sportivo, intesa come svolgimento dell'insieme delle attività (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura e la chiusura dell'impianto, la conduzione di tutti gli impianti tecnologici - elettrici, idraulici, di riscaldamento e/o condizionamento - ivi esistenti, l'ammissione all'impianto dell'utenza, la pulizia e la custodia dell'impianto e delle relative attrezzature attuali e future) necessarie per l'utilizzo ed il funzionamento dell'impianto sportivo.
3. Il concessionario farà uso dell'impianto e delle annesse attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità. Potrà usare gli impianti per gli scopi evidenziati dalla presente convenzione.

Art. 2 - Descrizione e documentazione su consistenza impianto

1. L'impianto sportivo oggetto della presente convenzione è costituito da:
 - campo di calcio;
 - relative pertinenze.

Quanto sopra descritto viene affidato al concessionario che ne garantirà, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

Art 3 - Durata

1. La presente convenzione ha la durata di anni 1 (uno), decorrenti dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata per un periodo di anni 1 (uno) a discrezione dell'Amministrazione comunale con separato atto; non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 4 - Modalità di utilizzo dell'impianto

1. Nelle modalità di utilizzo dell'impianto, il concessionario dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione.
2. L'affidamento viene effettuato al fine di consentire al concessionario l'esercizio della propria attività sportiva, di far collaborare il concessionario stesso alle finalità sociali e sportive del Comune e di ampliare l'uso pubblico degli impianti.
3. La gestione degli impianti dovrà essere improntata a criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza.
4. Il concessionario dovrà garantire la massima fruibilità possibile dell'impianto in termini di uso pubblico da parte dei cittadini residenti, singoli o associati e di chiunque, anche non residente, voglia usufruire dell'impianto per le finalità sopra citate.
5. Il concessionario dovrà, inoltre, consentire l'uso dell'impianto sportivo all'Amministrazione comunale secondo un calendario appositamente concordato dalle parti ed ogni qual volta si verifichi una esigenza straordinaria per l'Amministrazione preventivamente comunicata tenendo, comunque, conto degli impegni già assunti dal soggetto gestore.
6. Il Comune di Montappone può riservare a soggetti pubblici o privati, patrocinati e/o espressamente autorizzati, la facoltà di utilizzo dell'impianto sportivo con le modalità di cui al comma precedente, ultimo periodo.

Art. 5 - Obblighi del concessionario

Con la sottoscrizione del presente atto il concessionario prende in consegna l'impianto sportivo indicato all'art. 1, nello stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trova, nell'ubicazione, nella consistenza e nella vocazione sportiva attuale, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza alcuna riserva, di alcun tipo.

Il concessionario ha l'obbligo di:

- custodire con la massima cura l'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, nella sua consistenza attuale e futura, preservandone e garantendone, per tutta la durata del rapporto, la piena funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza;
- provvedere, a proprie cura e spese, alla manutenzione ordinaria dell'intero impianto sportivo e, conseguentemente, di tutte le strutture, impianti, arredi ed attrezzature da cui, di tempo in tempo, sarà costituito ed, in particolare, effettuare tutte le opere che saranno necessarie e/o opportune per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione degli stessi. Per "manutenzione ordinaria" si intenderà l'insieme degli interventi (a titolo esemplificativo e non esaustivo di riparazione, sostituzione integrale, installazione ex novo) comprensivi di materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per mantenere l'attuale stato di conservazione e di funzionalità dei beni che costituiscono l'impianto;
- taglio/sfalcio erba e cura del verde;

- tracciatura/marcatura della linea segna-campo da calcio;
- pulizia e lavaggio delle docce e dei locali spogliatoio e servizi al termine delle attività e ogni altra pulizia necessaria a mantenere l'impianto in condizioni decorose ed igieniche;
- conferire secondo gli orari comunali i rifiuti derivanti della gestione dell'impianto, compresa l'attività della propria manutenzione, pulizia dell'impianto e pulizia e cura dell'area esterna;
- provvedere a proprie cure e spese allo sgombero della neve dall'impianto sportivo;
- farsi carico di tutte le autorizzazioni e provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento dell'attività, comprese le autorizzazioni all'utilizzo del DAE presente nell'impianto;
- non apportare alcuna innovazione e/o modificazione all'impianto sportivo in oggetto senza specifica preventiva autorizzazione scritta del concedente;
- restituire al concedente, alla data di interruzione del rapporto, a prescindere dalla causa dell'interruzione stessa (naturale scadenza del termine o anticipata risoluzione), e senza aver diritto alla corresponsione di alcuna somma ad alcun titolo (indennizzo, corrispettivo, ecc.), l'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, come identificato in buono stato di efficienza ed adeguato alle normative vigenti al momento dell'interruzione stessa, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso;
- sostenere tutti gli oneri e tutte le spese direttamente o indirettamente connesse all'oggetto della presente convenzione, nessuna esclusa, ivi comprese quelle relative alle assicurazioni e alle utenze (elettrica, idrica, di riscaldamento, telefonica, ecc.) provvedendo alla intestazione di tutti i contratti, in essere o da stipulare, con gli enti erogatori dei servizi di acqua, gas, luce e telefono e di tutti gli altri servizi indispensabili al normale funzionamento dell'impianto;
- provvedere alla sorveglianza dell'impianto ed alla vigilanza sulle attività ivi espletate in quanto il concessionario è responsabile del controllo degli accessi e deve garantire che persone estranee non entrino nel perimetro del complesso che ospita l'impianto sportivo.
- praticare le eventuali quote agevolate per quegli utenti che l'Amministrazione potrà indicare;
- consentire l'uso gratuito delle strutture sportive e ricreative da parte del Comune, dei cittadini e delle scuole secondo tempi e modi che verranno concordati con le parti interessate;
- rispettare:
 - ✓ quanto previsto dalla presente convenzione;
 - ✓ ogni altra norma di legge o di regolamento attualmente vigente o che dovesse essere emanata durante il periodo di durata della presente convenzione, se ed in quanto applicabile;
 - ✓ consentire al personale espressamente incaricato dal concedente il libero accesso all'impianto in qualunque momento rientrante nell'orario di apertura dello stesso;

La gestione complessiva dell'impianto dovrà essere svolta direttamente dal

concessionario, per le finalità per le quali la concessione è stata accordata, con propri mezzi e propria struttura tecnico-operativa, con personale ausiliario addetti anche volontari.

Il concessionario, e solidalmente con essa tutti gli aventi titolo, resta l'unico responsabile nei confronti del concedente nell'ambito della gestione e funzionamento dell'impianto.

Il concessionario è responsabile in via esclusiva quale esecutore e/o comunque garante:

- a) della custodia, della buona conservazione, funzionamento e gestione, sicurezza ed igienicità dell'Impianto Sportivo comunale in oggetto, che deve essere utilizzato secondo la sua destinazione;
- b) dell'osservanza di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalle norme in ogni tempo vigenti, nonché dalle prescrizioni delle Autorità e degli Enti competenti anche in materia di ordine pubblico, nonché dalle ordinarie regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni;
- c) dei sinistri ed infortuni, dei danni diretti e materiali di qualsiasi natura causati dalle sue attività, per fatto del proprio personale dipendente e non, e comunque di chiunque essa si avvalga per l'esecuzione della presente convenzione;
- d) di tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al proprio personale (e a quello di eventuali soggetti incaricati dal concessionario) che sarà impegnato nella gestione;
- e) del possesso, in modo continuativo, di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti norme per lo svolgimento di tutte le attività consentite dalla Concessione, ivi compresa l'attività di somministrazione alimenti e bevande (ove effettivamente esercitata direttamente o da terzi).

Il concessionario, oltre a quant'altro previsto in altre parti della presente Convenzione, è obbligato a:

- a) istituire un servizio di primo soccorso con tutte le dotazioni previste dalla legge in materia, che dovranno essere mantenute in stato di validità ed efficienza;
- b) gestire l'impianto osservando la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del concedente;
- c) rispondere verso il concedente per eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed agli attrezzi, accessori ed arredi di proprietà comunale da parte degli utenti o visitatori ivi presenti a qualsiasi titolo, con conseguente tempestivo ripristino/sostituzione delle parti danneggiate;
- d) tenere sollevato e indenne il concedente e i suoi obbligati da ogni responsabilità per tutti i danni diretti e indiretti che potessero derivare da e a terzi (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) in conseguenza dell'uso dell'impianto e dei relativi accessori;
- e) attenersi e far attenersi i propri iscritti e collaboratori, a tutte le disposizioni e

- prescrizioni che il concedente ritenesse di emanare in ordine alla concessione;
- f) rispettare ed intervenire con gli interventi eventualmente prescritti dalla Commissione Comunale di Vigilanza e pubblico spettacolo, nel caso in cui ne ricorrano gli obblighi specifici;
 - g) non sospendere le attività di gestione (apertura impianto) senza espressa richiesta motivata e autorizzazione da parte del concedente, salvo cause di forza maggiore
 - h) individuare ed a comunicare al concedente, al momento della consegna dell'impianto, il nominativo del Responsabile per gli aspetti gestionali ed organizzativi, referente per il Comune
 - i) contrassegnare e identificare all'esterno l'impianto quale impianto sportivo comunale, con le informazioni utili all'accesso e fruibilità di esso

Articolo 6 – Facoltà del concedente

1. Il concedente ha la facoltà di:

- effettuare, durante gli orari di apertura dell'impianto, ispezioni periodiche a mezzo dei propri incaricati per verificare il mantenimento in perfetta efficienza dell'impianto sportivo, degli impianti ed in generale delle strutture ivi installate, con facoltà di intimare al concessionario il compimento di quegli interventi di manutenzione ordinaria ritenuti a suo insindacabile giudizio, urgenti ed improcrastinabili;
- riservare per il proprio uso l'impianto sportivo secondo un calendario concordato con il concessionario od ogni qual volta si verificano esigenze straordinarie, previa comunicazione al gestore e tenendo, comunque, conto degli impegni già assunti da quest'ultimo.
- riservare l'uso dell'impianto sportivo in favore di soggetti, pubblici o privati, patrocinati o autorizzati, previa comunicazione al soggetto gestore e tenendo, comunque conto, delle attività già programmate dal gestore medesimo.

Art. 7 – Manutenzione straordinaria

1. Il concedente ha l'obbligo di provvedere, a proprie cura e spese, alla manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo. Per manutenzione straordinaria si intende l'insieme degli interventi (a titolo esemplificativo e non esaustivo di riparazione, sostituzione integrale, installazione ex novo), comprensivi di materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per rinnovare, sostituire e/o ampliare parti strutturali e/o impianti tecnologici dell'immobile.

2. Ogni modifica od intervento che alterino la struttura e la destinazione degli impianti, ove effettuati dal concessionario, dovranno essere preventivamente autorizzati dal concedente.

3. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati, è fatto obbligo al concessionario, del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. L'Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio la facoltà, in ragione della gravità del fatto, o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca dell'affidamento.

4. Il concessionario potrà, previa comunicazione alla Amministrazione Comunale, a proprie

spese, aumentare la dotazione delle attrezzature sportive e degli arredi in genere che risultino utili alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute nei confronti del concedente.

5. Al termine della concessione la dotazione di cui al precedente comma rimarrà di proprietà della Amministrazione comunale.

Art. 8 - Responsabilità

1. Con decorrenza dalla data di efficacia della presente convenzione, il concessionario è responsabile della gestione dell'impianto ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l'uso del complesso sportivo e l'incolumità delle persone che vi accederanno; pertanto dalla data suddetta ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che dello stesso concedente, relativa all'attività di gestione dell'impianto sportivo in oggetto, viene assunta dal concessionario.

2. Il concessionario nell'espletamento del servizio di pulizia (lavaggio e disinfezione di pavimenti, spolveratura arredi, lavaggio vetri e infissi, sanificazione dei rivestimenti, degli accessori e dei sanitari e dei pavimenti dei servizi igienici, ecc.), dovrà sempre garantire la sicurezza degli utenti, anche mediante l'impiego di idonee segnalazioni e/o recinzioni che impediscano al pubblico l'accesso ai locali oggetto di pulizia, consentendo l'accessibilità alle altre zone in cui non si sta lavorando. Il personale addetto all'espletamento di tale servizio dovrà inoltre indossare vestiario di massima visibilità.

3. Il concessionario solleva il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell'uso dell'impianto sportivo e comunque in dipendenza della presente convenzione.

4. Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul concedente o di compenso da parte del concedente stesso.

5. Il concessionario sarà, inoltre, responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa.

6. Per l'intera durata della presente convenzione e comunque fino a quanto essa non cesserà, gli obblighi e le responsabilità che la legge sancisce a carico del proprietario verranno assunti a proprio esclusivo carico dal concessionario.

Art. 9 – Garanzie e copertura assicurativa

1. Il concessionario risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da essa ammesse sia che si tratti di atleti o di altri terzi.

2. Il concessionario esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per l'uso improprio degli impianti stessi ed in caso di alterazione o manomissione degli impianti in modo volontario o fortuito esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per i danni eventualmente provocati a persone e/o cose.

3. Il concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa alla struttura e di tutti gli utenti dell'impianto (compresi gli spettatori). A copertura dei rischi del servizio l'Associazione è tenuta a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi,

con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso dell'impianto, avente la durata della presente convenzione e con massimale di almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). Tale polizza dovrà comprendere anche i danni arrecati alla struttura dalla stessa Associazione o da terzi. Le coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo della convenzione e l'Associazione deve trasmettere al Comune copia della suddetta polizza con la relativa ricevuta di quietanza del premio.

4. Il concessionario è, inoltre, tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che, a qualunque titolo, usufruiscono dell'impianto stesso.

5. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nell'utilizzo dell'impianto, sono a totale carico dell'Associazione che ne è la sola responsabile. Nessun onere e costo di qualunque natura relativo alla stipulazione della polizza assicurativa di cui sopra potrà essere posto a carico del concedente.

Art. 10 - Diritto di controllo

1. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, a mezzo di propri funzionari, verifiche sull'impianto sportivo e su quant'altro forma oggetto della presente convenzione.

Senza esonero alcuno da responsabilità del concessionario e senza che pertanto il concedente possa in nessun modo e in nessun caso esser ritenuto responsabile in modo aggiuntivo, sostitutivo o surrogatorio, il concedente potrà verificare periodicamente, a mezzo di propri funzionari incaricati, lo stato d'uso dell'Impianto Sportivo e la conformità della gestione alle disposizioni convenzionali.

Su richiesta, anche occasionalmente con altre scadenze, il concessionario è tenuto a presentare al concedente:

a. una dettagliata relazione economico-gestionale con particolare riferimento all'equilibrio economico finanziario come da piano di fattibilità economico finanziaria, relativa alle attività svolte, con allegato bilancio che riporti anche il dettaglio di tutti i proventi e delle spese sostenute. In particolare la relazione dovrà riportare (a titolo esemplificativo) l'indicazione di:

- tipologie di utenza;
- calendario delle attività programmate;
- elenco dei campionati;
- statuto dell'associazione, se modificato rispetto a quello dell'anno precedente;
- elenco dei soci e composizione dell'organo amministrativo incaricato, nome/gli dei responsabile della gestione, se diversi da quelli dell'anno precedente e/ o comunicati al momento della consegna dell'impianto;
- ogni informazione ritenuta utile e richiesta dal Concedente;
- documentazione attestante eventuali ed ulteriori interventi di miglioria, realizzati a cura del concessionario previamente debitamente autorizzati dai competenti uffici comunali, nonché delle relative spese sostenute;
- documentazione circa gli ordinari lavori di manutenzione ordinaria.

Art. 11 - Inadempimento del concessionario e revoca della concessione

1. Nella ipotesi in cui, a seguito delle verifiche periodiche della Amministrazione comunale, vengano accertate inadempienze da parte del soggetto gestore, od in ogni altra ipotesi di inadempimento da parte di quest'ultimo a quanto pattuito nella presente convenzione, il concedente provvederà alla diffida, assegnando un congruo termine non inferiore a trenta giorni ai fini dell'adempimento, decorso il quale, ove il soggetto gestore sia ancora inadempiente si produrrà ipso iure la cessazione immediata dell'affidamento.

In corso di esecuzione il concedente potrà avvalersi della facoltà di dichiarare risolta la presente Concessione ai sensi del Codice civile, comunicando al concessionario la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà nei seguenti casi di grave inadempimento, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) violazioni o inosservanze della Concessione o delle norme, prescrizioni o provvedimenti che mettano in pericolo la funzionalità dell'Impianto Sportivo e la sicurezza per gli utenti o per il personale o per i fruitori a qualunque titolo;
- b) utilizzo dell'Impianto Sportivo per finalità difformi da quelle consentite dalla presente Concessione;
- c) violazione del divieto di sub-concessione;
- d) mancato pagamento di premi assicurativi;
- e) in ogni altro caso previsto dalla presente Concessione.

2. L'Amministrazione comunale, ha altresì, il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione per ragioni di pubblico interesse.

3. Nulla sarà dovuto, né in caso di cessazione dell'affidamento per inadempimento od inosservanza delle disposizioni della presente convenzione da parte del concessionario né in caso di giustificato recesso del concedente, dalla Amministrazione comunale al concessionario medesimo.

Art. 12 – Divieto di sub concessione

E' fatto divieto al concessionario di sub-concedere il diritto di gestione dell'impianto sportivo; non rientra fra i casi di sub concessione l'utilizzo dell'impianto sportivo per spazi orari, anche non continuativo, per singola stagione sportiva, utilizzo del quale deve essere data previa informazione al concedente.

In tali ultimi casi tutti gli oneri derivanti da tale utilizzo restano in capo al concessionario.

Art. 13 – Specifiche e clausole di salvaguardia

La presente Convenzione non potrà essere modificata, emendata ovvero variata se non per mezzo di un accordo scritto.

Qualora qualsiasi disposizione della presente Convenzione fosse o divenisse illegittima, invalida, ovvero non eseguibile per qualsivoglia causa, la legittimità, validità o eseguibilità delle restanti previsioni non sarà in alcuna circostanza pregiudicata o impedita.

Le Parti s'impegnano a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida od efficace che consegua, quanto più possibile, il

comune intento delle Parti.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a comportamenti dall'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previste.

La presente Convenzione è regolata in tutti i suoi aspetti, ivi inclusa la sua validità, interpretazione ed efficacia, dalla legge dello Stato italiano.

Art. 14 – Controversie

Ogni controversia in merito all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta all'autorità competente (Foro di Fermo). E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

I dati e le informazioni di cui il concessionario venga a conoscenza saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento (Ue) 2016/679.

Art. 16 Spese e documentazione

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) al presente atto che verrà registrato solo in caso d'uso, sono a totale carico del concessionario.

Art. 17 - Norme finali e rinvio

Tutte le spese immediate e future, imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare corso legale alla presente convenzione, saranno a carico del concessionario.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti si richiamano alle norme del Codice Civile ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Concedente

Per il Concessionario